



COPIA

DECRETO N. 7 del 15-02-2023

Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA MICHELA TARGA TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (CLASSE II) TRA I COMUNI DI PORTO VIRO (RO) E CAVARZERE (VE)

IL SINDACO

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *“Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”*;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n.267, secondo cui *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario generale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia”*;

RICHIAMATI:

- la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Porto Viro (Capofila) e di Cavarzere (VE) in data 14.12.2022 e registrata al Rep. N. 1306;

- il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2023 a firma del Primo Cittadino del Comune di Porto Viro, avente per oggetto la nomina, con decorrenza dal giorno 01.02.2023, della Dr.ssa Michela Targa, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Veneto – Fascia “A”, quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata dei Comuni di Porto Viro (RO) (Ente Capofila) e Cavarzere (VE), a seguito del Decreto di assegnazione acclarato al protocollo comunale n. 0002002 del 01.02.2023, adottato dalla Prefettura – UTG di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Veneto;

RICHIAMATO il D.M. 21.10.2020 con il quale il Ministero dell'Interno - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria – ha disposto che:

- *“Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione”*;

- *“L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente”*.

RICHIAMATI:

- l'art. 105 del CCNL relativo al personale dirigenziale del Comparto Funzioni Locali del 17.12.2020, che stabilisce le componenti della retribuzione dei segretari;

- l'art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, che rapporta la retribuzione di posizione alle dimensioni demografiche degli enti, e, in particolare, il comma 4 (confermato dall'art. 104, comma 4, del CCNL del 17.12.2020) che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, secondi i limiti e le condizioni stabiliti dal Contratto

Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 – sottoscritto il 22.12.2003;

- l'art. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, che attribuisce al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'attuale art. 105, comma 1, da lettera a) a lettera e) in godimento;

- l'art. 107, comma 1, del CCNL relativo al personale dirigenziale del Comparto Funzioni Locali del 17.12.2020, che definisce i valori della retribuzione di posizione;

- l'art. 111, comma 1, lettera B), del CCNL relativo al personale dirigenziale del Comparto Funzioni Locali del 17.12.2020 e l'art. 43, comma 2, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativo al trattamento economico dei segretari in disponibilità, che dispone: *“In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal 1 comma. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.”*

RILEVATO che:

- la convenzione di segreteria *de quo* ha una popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti e si configura come una segreteria convenzionata di II classe;

- il Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Veneto, nella Fascia “A”, al codice n. 4717, al momento dell'assegnazione, si trovava in posizione di disponibilità con trattamento economico corrispondente alla Fascia Professionale A – Classe 1B;

- conseguentemente, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale A – Classe 1B, dr.ssa Michela Targa, in base all'art. 107, del CCNL di categoria siglato il 17.12.2020, ammonta ad € **22.400,00**;

CONSIDERATO, inoltre, che l'incarico del Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, presso il Comune di Porto Viro è caratterizzato:

- dalle seguenti condizioni oggettive di cui all'Allegato A al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 – sottoscritto il 22.12.2003:
 1. Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi;
 2. Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente;
 3. Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei Responsabili apicali;
- dalle seguenti condizioni soggettive di cui all'Allegato A al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 2 – sottoscritto il 22.12.2003:
 1. Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza ai responsabili apicali;
 2. Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente;
 3. Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria;
 4. Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dal capo dell'amministrazione;
 5. Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire, in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso il Comune di Porto Viro, al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, nella misura massima del 50%, calcolata in complessivi € **7.436,99** (importo pari al 50% di € 24.789,96 e rapportato alla quota del 60% di pertinenza del Comune di Porto Viro)

RICHIAMATI, inoltre:

- il parere ARAN AFL4 che conferma come *“La espressa disposizione contrattuale di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001,- anch’essa tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020 con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL - che prevede la possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione della retribuzione di posizione, nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale e la*

circostanza che l’art. 45 comma 1, del CCNL 16.05.2001, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto, si riferisca espressamente a quella “in godimento”, consentono di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate.

Fermo restando, infatti, che gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ove la attribuiscano essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata.

Analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 dell’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, c.d. “galleggiamento”, disciplina tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea, del CCNL 17.12.2020, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL.

In proposito, nel caso di sedi di segreteria convenzionate occorre aver riguardo all’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, giusta il quale “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:

- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;

- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.”

Pertanto, dall’importo della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i citati valori massimi”;

- il parere 5/2011 del Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali che conferma come “gli effetti derivanti dell’applicazione dell’istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale”;

- l’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, secondo cui: “Fermo restando l’art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l’art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.”

PRESO ATTO che nell’ambito della convenzione di segreteria, presso il Comune di Cavarzere, il dirigente con retribuzione di posizione più elevata percepisce a tale titolo l’importo di € 27.000,00 annuo, suddiviso in tredici mensilità;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle già indicate considerazioni, di **non** attribuire la retribuzione aggiuntiva del c.d. “galleggiamento” al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, in quanto la retribuzione di posizione attribuita, comprensiva della maggiorazione di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001, è pari a complessivi **€ 29.836,99** (annui su tredici mensilità) ed

è quindi superiore alla retribuzione di posizione dirigenziale più elevata percepita nel Comune di Cavarzere;

EVIDENZIATO che al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e 107 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalla lett. a) alla lettera e) dell'art. 37 del medesimo CCNL e che, pertanto, la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, è pari a € **18.774,44**, calcolati sul 25% dell'importo complessivo di € 75.097,76 (€ 45.260,77+€ 22.400,00+€ 7.436,99);

RILEVATO che al Segretario Generale spetta anche la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, ad oggi quantificata in € **316,81**;

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e con decorrenza **dal 01.02.2023**, data della presa di servizio del Segretario Generale:

1. Di riconoscere al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, il trattamento economico annuo complessivo stabilito per i Segretari Generali, appartenenti alla Fascia Professionale A – Classe 1B, stabilita dal vigente CCNL, oltre alla maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura del 50% per la quota del 60% di pertinenza del Comune di Porto Viro, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO (RATEO TREDISCESIMA COMPRESO)
Stipendio base su tredici mensilità	€ 45.260,77
Indennità di vacanza contrattuale su tredici mensilità	€ 316,81
Retribuzione di posizione su tredici mensilità	€ 22.400,00
Maggiorazione indennità di posizione (art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001) per la quota di pertinenza del Comune di Porto Viro, su tredici mensilità	€ 7.436,99
Retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate su tredici mensilità	€ 18.774,44
TOTALE	€ 94.189,01

2. Di dare atto che al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, sarà attribuita la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, fino ad un importo massimo di € **9.418,90** pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
3. Di corrispondere al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa nonché il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
4. Di dare atto che il suddetto trattamento economico verrà automaticamente adeguato con la sottoscrizione di CCNL successivi all'attuale vigente relativo al triennio economico 2016-2018;
5. Di dare atto, come previsto all'art. 7 della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Porto Viro e di Cavarzere, che tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, al netto del rimborso di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 15.05.2001, e della

maggiorazione dell'indennità di posizione attribuita ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001, saranno ripartite tra i Comuni convenzionati con le modalità stabilite dal citato articolo;

6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, che, conservando la dr.ssa Michela Targa il trattamento economico in godimento nel periodo di disponibilità, gli oneri relativi alla retribuzione di posizione rimangono a carico dell'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente;
7. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Revisore dei Conti, alla Prefettura di Venezia e al Comune di Cavarzere per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Mantovan Valeria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

DECRETO N. 7 del 15-02-2023

Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA MICHELA TARGA TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA (CLASSE II) TRA I COMUNI DI PORTO VIRO (RO) E CAVARZERE (VE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 03-03-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 172.

COMUNE DI PORTO VIRO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
16-02-2023

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)